

Protezione Legale Patente

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE DELLE PERSONE PER I PROVVEDIMENTI SULLA PATENTE.

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

ITALIANA ASSICURAZIONI

REALE GROUP

TOGETHERMORE

PROTEZIONE LEGALE
PATENTE

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ed. 07/2017
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it

ITALIANA ASSICURAZIONI

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b) Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia
c) Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 – Sito Internet: www.italiana.it
E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it – Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it
d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'Art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

(dati relativi all'ultimo bilancio approvato)
Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 423 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 382 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 274%, tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su www.italiana.it **è disponibile un'Area Riservata** che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

Tacito rinnovo del contratto: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indicata in polizza.
La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.

AVVERTENZA: se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Italiana Assicurazioni, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto: la disdetta ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all'articolo 6 delle condizioni di assicurazione.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto **"Protezione Legale Patente"** prevede la copertura assicurativa per le spese legali e peritali nei casi specificatamente indicati in polizza e relativi alla circolazione del veicolo (su targa) ovvero del nominativo (ad personam) indicati in polizza nelle sezioni Tutela Legale e Perdite Pecuniarie.
Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

Il Contraente potrà valutare se acquistare con varie combinazioni di garanzie, quali: indennità patente, indennità CQC, ecc.. Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le relative Condizioni Contrattuali.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti articoli: Art. 9 "Efficacia dell'assicurazione", Art. 11 "Estensione territoriale", Artt. 17 e 27 "Denuncia e gestione del caso assicurativo", Artt. 20 e 28 "Massimale", Art. 21 "Esclusioni per la Sezione Tutela Legale", Art. 29 "Neopatentati e sanzioni comminate all'estero", Art. 30 "Esclusioni per la Sezione Perdite Pecuniarie".

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE
Per calcolare il rimborso dovuto dalla Compagnia occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto dei limiti dei massimali e dei massimi rimborsi, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene.

I) Esempio di applicazione del massimale di polizza:

		A	B	C
Entità delle spese legali	=	€ 2.000	€ 11.000	€ 15.000
Massimale di polizza	=	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Spese legali a carico della Compagnia	=	€ 2.000	€ 11.000	€ 11.000
Spese legali a carico dell'Assicurato	=	€ 0	€ 0	€ 4.000

II) Esempio di applicazione della diaria patente:

		A	B	C
Periodo massimo di sospensione prescento	=	giorni 180	giorni 180	giorni 180
Importo diaria giornaliera prescelta	=	€ 20	€ 100	€ 200
Durata del ritiro effettivo	=	giorni 30	giorni 180	giorni 210
Importo della diaria da erogare	=	€ 600	€ 18.000	€ 36.000

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza.

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio Italiana Assicurazioni, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio: costituisce aggravamento del rischio il fatto che l'assicurato sia neopatentato e non ne faccia comunicazione ovvero che lo stesso sia incorso in precedenti violazioni che abbiano comportato il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida.

6. PREMI

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile

– in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata per tutte le annualità, se il contratto è poliennale)

oppure

– a rate semestrali quando il premio è superiore a € 500 imponibili.

E' possibile pagare il premio nei seguenti modi:

– denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa vigente),
– assegno bancario o circolare,
– bonifico bancario,
– bollettino postale,
– carte di debito/credito (in base alla vigente normativa)

Adeguamento del premio e delle somme assicurate

È possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento ISTAT; per i dettagli si veda l'Art. 12. "Indicizzazione – Adeguamento del massimale, delle indennità e del premio".

7. RIVALSE

AVVERTENZA: Il diritto di rivalsa, previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Italiana Assicurazioni si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

8. DIRITTO DI RECESSO

Il contraente, in caso di durata poliennale, ha facoltà di recedere annualmente dal contratto ai sensi di legge.

AVVERTENZA: dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza la Società ha la facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le modalità previste dall'Art. 6"Disdetta in caso di sinistro" delle Condizioni Contrattuali.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Ai sensi dell'Art. 180 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

11. REGIME FISCALE

Per le garanzie di Protezione Legale si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%.
Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI

AVVERTENZA: le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro lo stesso sarà gestito da ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia sita in Viale del Commercio n. 59 - Verona, 37135, recapito telefonico 045 8290411 - fax 045 8290449 Sito internet: www.arag.it e-mail: arag@arag.it , in seguito denominata ARAG.
Il Contraente può provvedere alla denuncia dei fatti direttamente ad ARAG entro i tempi indicati in polizza, precisando le circostanze dell'evento. Le denunce di sinistro potranno essere effettuate anche a mezzo fax al n. 045 8290557 od a mezzo mail all'indirizzo: denunce@arag.it. Per invio di successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro fax 045 8290449.
Si dovranno poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni Contrattuali.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti agli Artt. 17 e 27 "Denuncia e gestione del caso assicurativo" e Art. 19 "Scelta del legale incaricato" delle Condizioni Contrattuali.

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Numero Verde 800 101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: benvenutinitaliana@italiana.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.lvass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

Commissione di Garanzia
Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione dei propri Assicurati un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato " con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni/fondazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Sono assimilati alle persone fisiche i condominii.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione. garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.italiana.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.
La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

14. ARBITRATO
AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è il seguente:

ADDETTI
Soggetti assicurati, fatta eccezione dei lavoratori interinali e distaccati.

ASSICURATO
La persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CASO ASSICURATIVO O SINISTRO
Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l'assicurazione.

CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l'assicurazione.

PERDITE PECUNIARIE
L'assicurazione Perdite Pecuniarie ai sensi del D. Lgs. 209/05, Art. 2.

POLIZZA
Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Scheda di Polizza e Condizioni Contrattuali.

SOCIETA'
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

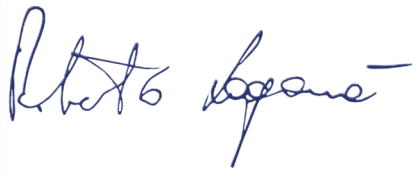
TUTELA LEGALE
L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, Art. 173.

UNICO CASO ASSICURATIVO
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VEICOLO
Il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Roberto Laganà



PROTEZIONE LEGALE
PATENTE

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Modello TUG55166 – Ed. 11/2014

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello TUG55166/FI, contenente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa comprensiva del glossario e della scheda di polizza modello TUG55150 riportante le somme assicurate.
Con la firma della scheda di polizza modello TUG55150 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel fascicolo Informativo modello TUG55166/FI.

ITALIANA ASSICURAZIONI

DEFINIZIONI	Pag.	3
PREMESSA	Pag.	3
COMBINAZIONI	Pag.	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	Pag.	5
SEZIONE TUTELA LEGALE	Pag.	8
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE	Pag.	11
NORMA AGGIUNTIVA	Pag.	14
GLOSSARIO GIURIDICO	Pag.	15

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ADDETTI
Soggetti assicurati, fatta eccezione dei lavoratori interinali e distaccati.

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CASO ASSICURATIVO O SINISTRO
Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l'assicurazione.

PREDITE PECUNIARIE
L'assicurazione Perdite Pecuniarie ai sensi del D. Lgs. 209/05 - art. 2.

POLIZZA
Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Scheda di Polizza e Condizioni Contrattuali.

SOCIETÀ
Italiana Assicurazioni S.p.A.

TUTELA LEGALE
L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del
D. Lgs. 209/05 - art. 173.

UNICO CASO ASSICURATIVO
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VEICOLO
Il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

PREMESSA
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia sita in Viale del Commercio n. 59 - Verona, 37135, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
- telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

COMBINAZIONI

A seguire si indicano le combinazioni acquistabili la cui scelta è riportata nella scheda di polizza:

COPERTURA BASE	
Combinazione 1	**Tutela Legale** + **Indennità Patente Base** (Art. 23)
Combinazione 2	**Tutela Legale** + **Indennità CQC Base** (Art. 25)
Combinazione 3	**Tutela Legale** + **Indennità Patente Base** (Art. 23) + **Indennità CQC Base** (Art. 25)
COPERTURA COMPLETA	
Gruppo 1	**Tutela Legale + Indennità CQC Base** (Art. 25) **+ Indennità CQC per Dipendenti e Collaboratori** (Art. 26)
Gruppo 2	**Tutela Legale + Indennità Patente Base** (Art. 23) **+ Indennità Patente per Dipendenti e Collaboratori** (Art. 24)
Gruppo 3	**Tutela Legale + Indennità Patente Base** (Art. 23) **+ Indennità CQC Base** (Art. 25) **+ Indennità Patente per Dipendenti e Collaboratori** (Art. 24) **+ Indennità CQC per Dipendenti e Collaboratori** (Art. 26)

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART. 1 - ASSICURATI

Le garanzie previste nella Sezione Tutela Legale e nella Sezione Perdite Pecuniarie, vengono prestate a favore dell'Assicurato:

AD PERSONAM: all'**Assicurato identificato nella scheda di polizza** per i casi assicurativi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo.

OVVERO IN ALTERNATIVA

SU TARGA: al Conducente autorizzato per i casi assicurativi connessi alla circolazione **del veicolo la cui targa sia indicata nella scheda di polizza.**

ART. 2 - INDICAZIONI E DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.
La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

ART. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile.

ART. 4 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 9 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; **in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.**
Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e **si rinnova tacitamente**, **ogni volta, per un anno e così di seguito, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.**

ART. 5 - DISDETTA E RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata almeno un mese prima della sua scadenza.
Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata; in tal caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

ART. 6 - CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.
Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.
I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ART. 8 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 9 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

Ai fini della presente polizza, il caso assicurativo si intende verificato **nel momento in cui risulta commessa la violazione di legge contestata all'Assicurato**. In presenza di più violazioni della stessa natura, il caso assicurativo si intende verificato **alla data della prima violazione contestata**.
La garanzia vale per i casi assicurativi che siano avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano avvenuti durante il periodo di efficacia del contratto e che siano stati denunciati alla Società, **entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso**.
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
- **i ricorsi promossi da più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **le indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia vale per tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico e viene ripartito in parti uguali**.

ART. 10 – DISACCORDO NELLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

In caso di conflitto di interessi o disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla gestione del caso assicurativo, le parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione ad un arbitro che provvede secondo equità.
L'arbitro viene nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ART. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni garantite con la presente polizza valgono in via esclusiva per i casi assicurativi avvenuti in Europa e nei Paesi del Bacino del Mediterraneo.

ART. 12 - INDICIZZAZIONE - ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE, DELLE INDENNITÀ E DEL PREMIO

Il massimale, le indennità assicurative ed il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma - in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più od in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato od al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.
Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.
In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

ART. 13 - ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società e/o ARAG.

ART. 14 - RINVIO

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE TUTELA LEGALE

ART. 15 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura il rimborso delle spese legali e peritali, qualora non recuperabili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, ovvero:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
- le eventuali spese del legale di controparte, **nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato**;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, **purché scelti in accordo con la Società**;
- le spese di giustizia e le spese processuali;
- il contributo unificato necessario per l'iscrizione della causa a ruolo;
- le spese di domiciliazione, **escluse le indennità di trasferta ed ogni duplicazione di onorari**.

E' garantito l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

ART. 16 - PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie valgono per i seguenti casi:

a) Difesa Penale
Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad **incidente stradale**.

b) Violazioni al Codice della Strada
Proporre ricorso od opposizione contro le contestazioni per violazioni del Codice della Strada.

c) Sanzioni Amministrative Accessorie
Proporre ricorso od opposizione contro le contestazioni per violazioni del Codice della Strada che comportano il ritiro o sospensione della patente di guida.

d) Errata variazione dei punti
Proporre ricorso amministrativo o giudiziale nei casi di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.

e) ARAGTEL – Consulenza Telefonica
L'Assicurato può usufruire del servizio di consulenza telefonica tramite il numero:



ARAGTEL è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per fornire, nell'ambito delle prestazioni garantite in polizza:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 17 - DENUNCIA E GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia del caso assicurativo non appena questo si verifichi o ne abbia avuto conoscenza.
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società e/o ARAG verificano l'operatività delle garanzie di polizza e, **se le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo**, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, trasmette la pratica al Legale scelto.
La garanzia assicurativa viene prestata per ogni grado di procedimento **purché l'impugnazione presenti possibilità di successo**.

ART. 18 - RECUPERO DELLE SPESE ANTICIPATE

Qualora le spese legali o peritali siano poste a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto anticipato.

ART. 19 - SCELTA DEL LEGALE INCARICATO

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto:**

a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.

Qualora il legale scelto debba domiciliarsi presso altro foro, spetta ad ARAG l'indicazione del legale domiciliatario.
Al momento della denuncia del sinistro, l'Assicurato comunica alla Società il nominativo del legale prescelto o altrimenti delega alla Società od ARAG l'indicazione del legale da incaricare.
Al legale così individuato, l'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con la Società.

ART. 20 - MASSIMALE

Gli oneri e spese oggetto della garanzia prevista dalla presente Sezione, **sono rimborsati entro il limite di € 20.000 per caso assicurativo senza limite annuo, nei casi di libera scelta del legale da parte dell'Assicurato.**
Qualora l'Assicurato affidi ad ARAG la scelta del legale, gli oneri e le spese sono rimborsati entro il limite di **€ 50.000.**

ART. 21 - ESCLUSIONI PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

Le garanzie previste dalla Sezione Tutela Legale non operano:

a) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato venga perseguito in sede penale;
b) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
c) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
d) per il rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi, salvo nei casi espressamente previsti;
e) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
f) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
g) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
h) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

i) **se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA,** salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;

j) **nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;** questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

ART. 22 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato, come previste nell'Indennità scelta nella scheda di Polizza, a seguito di violazioni del Codice della Strada avvenute in costanza di polizza.

ART. 23 - INDENNITÀ PATENTE BASE

a) Indennità Autoscuola.
Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della **Patente** sottratti all'Assicurato.

b) Indennità Zero Punti.
Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della **Patente** nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **purché dimostri di aver posseduto almeno 10 punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo**.
Gli oneri e spese oggetto delle Indennità **sono rimborsati entro il limite di € 1.000 per caso assicurativo senza limite annuo.**

ART. 24 - INDENNITÀ PATENTE DIPENDENTI E COLLABORATORI

Indennità per Sospensione e Ritiro Patente.
Pagamento al datore di lavoro dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di soggetti che operano presso di esso, **purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti**. **La garanzia opera per la durata prevista dal provvedimento di sospensione o ritiro della patente, o per il periodo inferiore in caso di restituzione anticipata, fino al numero massimo di giorni ed al limite di rimborso previsti dall'opzione prescelta tra quelle indicate nella scheda di polizza**.
Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta.
Qualora tale dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'indennità convenuta non viene corrisposta.
Nei casi di sospensione o ritiro della patente per eccesso di velocità oltre i 60 Km/h la garanzia opera fino ad un periodo massimo di 90 giorni.

ART. 25 - INDENNITÀ CQC BASE

a) Indennità Autoscuola.
Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della **Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale**, sottratti all'Assicurato.

b) Indennità Zero Punti.
Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della **Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale** nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **purché dimostri di aver posseduto almeno 10 punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo**.
Gli oneri e spese oggetto delle Indennità sono rimborsati **entro il limite di € 5.000 per caso assicurativo senza limite annuo**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 26 - INDENNITÀ CQC DIPENDENTI E COLLABORATORI

Indennità per azzeramento punti CQC.

Pagamento dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro in conseguenza della perdita totale dei punti della **Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale**, da parte di soggetti che operano presso di esso, **quando si tratti di addetti al trasporto professionale di persone o cose per la cui guida è richiesta la certificazione predetta, e purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti. La garanzia opera fino alla data del provvedimento con cui viene aggiornata l'anagrafe degli abilitati alla guida con il nuovo punteggio, fino ad un massimo di 90 giorni.**

Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta.

Qualora tale dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il

vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'indennità convenuta non viene corrisposta.

ART. 27 - DENUNCIA E GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia del caso assicurativo, producendo copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell'avvenuta riattribuzione del nuovo punteggio.

La Società e/o ARAG, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o al pagamento delle Indennità previste.

ART. 28 - MASSIMALE

Gli oneri e spese oggetto delle Indennità Autoscuola (Art. 23, lett. a) e Art. 25, lett. a) e Indennità Zero Punti (Art. 23, lett. b) e Art. 25, lett. b) **sono rimborsati entro il limite previsto dall'indennità scelta.**

Gli oneri e spese oggetto delle garanzia indennità per Sospensione e Ritiro Patente (Art. 24) e Indennità CQC (Art. 26), sono corrisposti **entro il limite scelto dall'Assicurato tra le opzioni previste nella scheda di Polizza per caso assicurativo senza limite annuo.**

ART. 29 - NEOPATENTATI E SANZIONI COMMINATE ALL'ESTERO

L'importo da corrispondere per la garanzia Indennità per Sospensione e Ritiro Patente (Art. 24) **viene ridotto del 30% in caso di violazioni del Codice della Strada commesse da Neopatentati**.

Si considerano Neopatentati, ai fini del presente articolo, i titolari della patente di guida di categoria B, per i primi tre anni successivi alla data del conseguimento.

L'importo da corrispondere per la garanzia Indennità per Sospensione e Ritiro Patente (Art. 24) **viene ridotto del 50% nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati dall'Autorità di un paese diverso dall'Italia**.

ART. 30 - ESCLUSIONI PER LA SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

Le garanzie previste dalla Sezione Perdite Pecuniarie non operano:

a) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
b) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
d) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata ed assistenza;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

e) **se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;**
f) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;**
g) **se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;**
h) **se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA,** salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;
i) **qualora il Contraente non abbia dichiarato, quando richiesto, l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente, comminati nei cinque anni precedenti alla sottoscrizione della polizza;**
j) **nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;** questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso sarà corrisposto il pagamento dell'indennità prevista.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORMA AGGIUNTIVA

Valida solo se espressamente indicata nella scheda di polizza

A) ESCLUSIONE ALCOOL

Ad integrazione dell'Art. 29 - Esclusioni per la Sezione Perdite Pecuniarie - le garanzie previste dalla Sezione Perdite Pecuniarie non operano nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO GIURIDICO

ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE: l'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza ed evitare il ricorso al giudice.

CONTRAVVENZIONE: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l'arresto o l'ammenda.

DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno subito in conseguenza di un fatto illecito di terzi (tipico esempio sono i danni da incidenti stradali). Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DELITTO: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena la reclusione o la multa. I delitti si dividono, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi.

DELITTO COLPOSO: è solo quello espressamente previsto come tale dalla legge penale, commesso da un soggetto, involontariamente, per negligenza, imperizia, imprudenza od inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

DELITTO DOLOSO: reato commesso secondo l'intenzione da un soggetto ed il cui risultato è stato previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

DELITTO PRETERINTENZIONALE: si ha delitto preterintenzionale, od oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

DIRITTO REALE: è il diritto che attribuisce al titolare la disponibilità piena (es.: diritto di proprietà) o limitata (es.: diritto di usufrutto) di un determinato bene con conseguente dovere per i terzi di non turbare l'esercizio del diritto stesso.

FATTO ILLECITO: violazione di un principio giuridico che causa un danno ingiusto a persone e/o cose. La legge prevede l'obbligo del risarcimento dei danni ingiustamente causati ad altri da parte di colui che ha commesso il fatto.

IMPUTAZIONE PENALE: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia", che contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo del reato contestato.

LESIONI PERSONALI E COLPOSE: danni fisici procurati a terzi senza volontà né intenzione. Si suddividono in lievi, gravi o gravissime.

OMICIDIO COLPOSO: morte di una persona procurata senza volontà né intenzione.

ONERI FISCALI: spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

PROCEDIMENTO PENALE: è la serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena.

REATO: violazione di norme penali. Si distingue in delitto o contravvenzione e comporta pene detentive e/o pecuniarie.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA: provvedimento adottato dalle Autorità Amministrative e/o Giudiziarie in conseguenza di violazione di una specifica norma amministrativa e che obbliga il trasgressore al pagamento di una somma di denaro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SPESE DI GIUSTIZIA: le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese di procedura vengono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali.

SPESE DI SOCCOMBENZA: tutte le spese del processo civile che la parte soccombente è condannata a rifondere alla parte vittoriosa.

STATUTO DEI LAVORATORI (Art. 28): ricorso degli organismi sindacali avverso comportamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro.

TRANSAZIONE: accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengano.

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia conseguente al mancato rispetto delle obbligazioni assunte tra le parti tramite patti, accordi, contratti conclusi.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it

REGISTRO 2° ATTI PRIVATI E DEMANIO MILANO - ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. - SEDE DI MILANO

Mod. TUG55166/FI

ITALIANA ASSICURAZIONI

REALE GROUP

TOGETHERMORE

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC
www.fsc.org
FSC®

Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.